Romagna Acque
Società delle Fonti
ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì – FC – tel. 054338411 fax 054338400
mail@romagnacque.it - mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it
R.E.A. FC 255969 - C.F. E P. I.V.A. 00337870406 REG. IMPR. FC
CAP. SOC. INT. VERS. EURO 375.422.520,90
SOC. CERT. SISTEMI DI GESTIONE
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 37001

ROMAGNA ACQUE- SOCIETA' DELLE FONTI
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006389/2025 del 27/06/2025
Class.: 40 «[D2] ORGANI ASSEMBLEA SOCI - CONSIGLIO (CONVOCAZIONI-AZIONI- ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI - COMPENSI»
Firmatario: TONINO BERNABE

Spett.li Soci di
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Invio per PEC data protocollo

e p.c.

Al Presidente del Coordinamento dei Soci
Dott.ssa Antonella Danesi
Invio per PEC data protocollo
liviatellus@legalmail.it

Spett.le C.E.R. Bologna
Canale Emiliano Romagnolo
Invio per PEC data protocollo
cer@pec.consorziocer.it

Oggetto: Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 31/2025/VSG - Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 concernenti PLURIMA S.p.A. partecipata dal Consorzio di Bonifica di secondo grado per il CER e da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. – Riscontro

In riscontro alle richieste pervenute da alcuni Soci riferite all'oggetto si forniscono i chiarimenti richiesti.

PREMESSA

Con la deliberazione n. 31/2025/VSG del 06.02.2025 depositata in Segreteria il 10 febbraio 2025 ed inviata a tutti i Soci della scrivente società, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, *a seguito della trasmissione da parte di Plurima S.p.A. - nota prot. n. 72 del 6 giugno 2023, acquisita dalla Sezione regionale di controllo al prot. n. 2578 del 7 giugno 2023 - , ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P. (ritenendosi quindi a controllo pubblico) del verbale con cui l'Assemblea dei Soci, in data 23 maggio 2023, ha deliberato di nominare i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione*, nel riservarsi ulteriori accertamenti ed approfondimenti anche a seguito delle determinazioni che saranno assunte dagli Enti pubblici soci indiretti di Plurima S.p.A. in esito alla deliberazione sopra menzionata:

- accerta, nella nomina deliberata dall'Assemblea dei Soci in data 23 maggio 2023, il mancato rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui all'art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 175 del 2016 nei sensi di cui in motivazione;
- per l'effetto, prescrive agli Enti pubblici (soci indiretti) di disporre le iniziative necessarie per pervenire in un termine ragionevolmente breve ad una specifica variazione statutaria alla luce delle osservazioni di cui ai punti 5 e 6 in motivazione e per provvedere alla modifica della nomina dei componenti del C.d.A., nel rispetto del suddetto art. 11, c. 4 del T.U.S.P..

In merito al sopra citato rilievo avanzato dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna ed al precedente di cui alla **Deliberazione n. 66/2021/VSGO del 22.04.2021**, l'Assemblea straordinaria dei Soci di **Plurima S.p.A.** in data **13.05.2025** ha approvato le modifiche statutarie riguardanti, in particolare: ***a) la variazione della sede legale; b) l'introduzione del principio di rispetto di equilibrio di genere a norma dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, in tema di composizione degli Organi di amministrazione e di controllo; c) l'introduzione della modalità di tenuta delle riunioni degli Organi collegiali anche in videoconferenza; d) il recepimento di alcuni rilievi sollevati in passato dalla Corte dei Conti Sezione regionale Emilia – Romagna.***

Con la presente, pertanto, per quanto di competenza degli Enti Soci in indirizzo, si trasmette il Verbale di Assemblea straordinaria di **Plurima S.p.A.** in data **13.05.2025**, Repertorio n. 6907 – Matrice n. 4775, registrato a Bologna il 21.05.2025 al n. 24558 SERIE 1T, ai rogiti del Notaio Giulio dott. Errani, iscritto presso il Collegio Notarile di Bologna, relativo all'oggetto.

Si ricorda, infine, che dal 4 luglio 2024 il Comune di Sassofeltrio *non è più Socio* di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Gli uffici di Romagna Acque sono a disposizione per ogni chiarimento e/od approfondimento.

Il Presidente (Dott. Tonino Bernabé) firmato digitalmente

AB/MA/DB//ma

REPERTORIO N. 6907 MATRICE N. 4775

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di maggio.

- 13 maggio 2025 -

In Bologna via Dante n. 6.

Alle ore 12:10.

Io sottoscritto dott. **Giulio Errani**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, su richiesta del dottor:

Carli Carlo, nato a Rimini (RN) il 4 maggio 1959, residente a Rimini (RN), viale Trieste n. 40, codice fiscale CRL CRL 59E04 H294N, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"**PLURIMA S.P.A.**" con sede in Forli' (FC) Piazza Orsi Mangelli n. 10, capitale sociale euro 150.000,00, partita I.V.A. 03362480406, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Romagna - Forli'-Cesena E Rimini: 03362480406, numero R.E.A.: 297393,

procedo alla redazione del verbale della suddetta società, tenutasi ai sensi dell'art. 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal comma 14-sexies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza), e riunita in questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento dello statuto sociale di PLURIMA S.P.A. - modifica articoli 3, 5, 16, 17, 21 e 26 con variazione della sede legale di PLURIMA S.P.A. da Forlì Piazza Orsi Mangelli n. 10 a Bologna via Ernesto Masi n. 8;

2. varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il richiedente Carlo Carli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale, dato atto:

- della presenza dell'intero capitale sociale come segue:

* "**ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.**" con sede in Forli' (FC) Piazza Orsi Mangelli n. 10, capitale sociale euro 375.422.520,90, partita I.V.A. 00337870406, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Romagna - Forli'-Cesena E Rimini: 00337870406, numero R.E.A.: 255969, titolare di 48.420 (quarantottomilaquattrocentoventi) azioni, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per il complessivo valore di euro 48.420,00 (quarantottomilaquattrocentoventi virgola zero zero), pari al 32,28% (trentadue virgola ventotto per cento) del capitale sociale, rappresentata da Bubbolini Giulia, nata a Faenza (RA) il 21 luglio 1970, c.f. BBB GLI 70L61 D458E, autorizzata da delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2025, e già conservata nei documenti sociali;

* "**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL C.E.R.**" con sede in Bologna (BO) via Masi n. 8, codice fiscale: 80007190376, titolare di 101.580 (centounomilacinquecentoottanta) azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per il complessivo valore di euro 101.580,00 (centounomilacinquecentoottanta virgola zero zero), pari al 67,72% (sessantasette virgola settantadue per cento) del capitale sociale, rappresentata dalla Direttrice Generale, sig.ra Raffaella Zucaro, nata a Napoli (NA) il 7 ottobre 1969 c.f. ZCR RFL 69R 47F 839T, domiciliata per il presente atto

Registrato a
Bologna
il 21/05/2025
al n. 24558 Serie 1T
Euro € 356,00

ISCRITTO NEL
REGISTRO IMPRESE
DI BOLOGNA
il
Prot.N. 51083/2025

presso la sede del consorzio che rappresenta autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2025;
- dell'intervento di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
esso medesimo richiedente, Carli Carlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Bernabè Tonino, vice Presidente e Dalmonte Nicola, consigliere;
- dell'intervento di tutti i membri del Collegio Sindacale;
- dell'intervento, con il consenso di tutti gli altri intervenuti, di Giannicola Scarcella, Direttore Generale di Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A.;
- del regolare deposito delle azioni presenti ai sensi del codice civile e dello statuto sociale;
- dato atto inoltre che gli azionisti presenti dichiarano di essere edotti sugli argomenti all'ordine del giorno,
dichiara validamente costituita la presente assemblea in seconda convocazione (ed avente anche i requisiti per la forma totalitaria) ed atta a deliberare sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il relativo verbale.
Aperta la discussione sull'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea che, vista l'evoluzione dell'attività e dell'assetto organizzativo della società, si rende opportuno modificare l'indirizzo della sede sociale, spostandola dalla attuale al Comune di Bologna, via Ernesto Masi n. 8, con conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto.
Il Presidente espone inoltre all'assemblea l'opportunità di aggiornare con la presente assemblea il testo dello statuto anche sotto altri profili ed in particolare:
- all'art. 5, prevedendo che in caso di partecipazione di nuovi Enti pubblici, il titolare del finanziamento pubblico dovrà mantenere una partecipazione di maggioranza del capitale sociale;
- inserendo nell'art. 17 e 26, la normativa regolatrice del principio della parità di genere;
- agli artt. 16, 21 e 26, prevedendo espressamente all'interno dello statuto che le riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possano tenere con modalità telematiche che consentano lo svolgimento della riunione anche da remoto.
Il Presidente propone quindi di provvedere immediatamente alle modifiche di cui sopra.
A questo punto il Presidente illustra all'Assemblea il testo dello statuto sociale che è stato elaborato a cura dell'Organo Amministrativo, aggiornato con le modifiche sopra esposte, precisando che rimangono invariati la denominazione, la durata, il capitale, l'oggetto sociale e che viene modificata la sede sociale.
Il Presidente mette in votazione quanto proposto per alzata di mano.
L'Assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, procede alla votazione per alzata di mano.
Il Presidente, preso atto degli esiti della votazione, dichiara che l'assemblea, con voto palese, all'unanimità,

HA DELIBERATO

1) - di trasferire la sede sociale da Forlì (FC), a Bologna (BO), attualmente presso l'indirizzo di via Ernesto Masi n. 8;

- di modificare di conseguenza l'art. 3 dello statuto sociale come segue:
"*Art. 3 Spostamento sede legale*
La società ha sede nel comune di Bologna.
La società potrà avere altre sedi secondarie, istituite con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'organo amministrativo potrà istituire unità locali ed uffici amministrativi e di rappresentanza in Italia."
2) di prevedere che in caso di partecipazione di nuovi Enti pubblici, il titolare del finanziamento pubblico dovrà mantenere una partecipazione di maggioranza del capitale sociale e quindi modificare l'art. 5 dello statuto come segue:
"*Art. 5 Capitale sociale, azioni e obbligazioni – ultimo comma*
In caso di partecipazione di nuovi Enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4, del D.L. n. 138/2002, il soggetto titolare del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovrà mantenere una partecipazione di maggioranza del capitale sociale e gli eventuali aumenti di capitale sociale saranno regolati dalla convenzione di cui al medesimo D.L. n. 138/2002, fatte salve le ricapitalizzazioni a norma di legge."
3) di inserire nell'art. 17, che disciplina il principio della parità di genere, la normativa regolatrice della parità di genere, e quindi modificare tale articolo come segue:
"*Art. 17 Introduzione del principio della parità di genere*
La società è amministrata da un Amministratore unico o, su deliberazione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati nel rispetto del principio della parità di genere previsto all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 175 del 2016. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al socio CER spetta la designazione di due consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione del restante consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al socio CER spetta la designazione di tre consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione di due consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Ove non vi avesse provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente con il solo compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente."
4) modificare gli artt. 16, 21 e 26, che disciplinano rispettivamente la possibilità di riunirsi in videoconferenza per l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, introducendo la possibilità di riunirsi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione, ed introducendo anche nell'art. 26 il principio della parità di genere, come detto in discussione, come segue:
* "*Art. 16 Introduzione della modalità della videoconferenza*
L'Assemblea in sede ordinaria sarà costituita e delibererà validamente sulle materie di propria competenza a norma degli artt. 2368 e 2369 c.c.
Le deliberazioni concernenti le materie contraddistinte, all'art. 23 del pre-

sente Statuto, con i numeri da 1 a 11 inclusi, che dovessero essere devolute all'Assemblea ordinaria dei soci ex art. 2364, c. 1 n. 5 c.c., potranno essere validamente assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea in sede straordinaria sarà regolarmente costituita e delibererà validamente sulle materie rimesse alla sua competenza in prima, quanto in seconda, convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. saranno assunte, in deroga a quanto previsto al comma che precede, con le maggioranze di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenesse opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale e l'esercizio del diritto di voto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci."

* "*Art. 21 Introduzione della modalità della videoconferenza*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale purché ciascuno dei partecipanti possa essere esattamente identificato da tutti gli altri e ciascuno dei legittimati sia in grado di seguire la discussione, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, ricevere documenti e trasmetterne."

* "*Art. 26 Introduzione della modalità della videoconferenza - Introduzione del principio della parità di genere*

L'Assemblea nominerà, nel rispetto del principio della parità di genere previsto dalla normativa di cui al D.P.R. 30.11.2012 n. 251, un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali dei conti, i quali dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Al socio CER spetterà la designazione di due sindaci effettivi e uno supplente, mentre al socio Romagna Acque spetterà la designazione del restante sindaco effettivo e del restante sindaco supplente: il Presidente del Collegio sindacale sarà scelto di comune accordo fra i soci CER e Romagna Acque.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termini di legge.

La revisione legale dei conti sarà esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale."

5) di dare mandato al legale rappresentante *pro tempore* in carica della società affinchè compia tutti gli atti opportuni e/o necessari ai fini dell'at-

tuazione della delibera in oggetto.
Il Presidente mi ha consegnato il testo aggiornato dello statuto che viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"** affinchè ne faccia parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane e mi dichiara che la società non è titolare di immobili né di partecipazione societarie.
L'assemblea precisa che nel testo approvato sono state recepite le modifiche sopra deliberate ma che sono stati lasciati invariati: la denominazione, l'oggetto, la durata e il capitale sociale mentre è stata modificata la sede sociale.
Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 12:30, anche ora di sottoscrizione.
Per quanto opportuno, viene prestato il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, previa visione dell'informativa disponibile sul sito web dello studio notarile; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato su due fogli per cinque facciate intere e sino a qui della sesta.
F.to Giulio Errani (sigillo)

ALLEGATO A alla matrice n. 4775

****

Statuto PLURIMA S.p.A.

TITOLO I: Denominazione – Oggetto – Sede – Durata

Articolo 1

Per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci è costituita una società per azioni che non fa ricorso al capitale di rischio con la denominazione **"PLURIMA S.p.A."**.

Articolo 2

La società è istituita ai sensi dell'art. 13 comma 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, in relazione a quanto previsto dall'art. 141, comma 1, della legge 388/2000 e ha per oggetto la produzione e gestione di servizi di interesse generale, ex art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 175/2016, comportanti la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del DL 8 luglio 2002, n. 138, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative.

La società potrà inoltre compiere, in via meramente strumentale, occasionale e comunque non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, nei limiti consentiti dall'art. 2361 c.c., il rilascio di fideiussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, esclusi in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e lo svolgimento di attività finanziarie e di intermediazione mobiliare contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal D.lgs. 58/1998, e di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39.

Articolo 3

La società ha sede nel comune di **Bologna**.

La società potrà avere altre sedi secondarie, istituite con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'organo amministrativo potrà istituire unità locali ed uffici amministrativi e di rappresentanza in Italia.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

TITOLO II: Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila) diviso in n. 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno)

cadauna.
La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata della stessa non è ammessa la partecipazione di capitali privati; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.
Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimenti di beni in natura, per delibera dell'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dal Codice civile.
Nel caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci, ai sensi degli artt. 2441 e ss. c.c., il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.
La società potrà emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie nei limiti consentiti dalla legge.
In caso di partecipazione di nuovi Enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4, del D.L. n. 138/2002, il soggetto titolare del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, dovrà mantenere una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale** e gli eventuali aumenti di capitale sociale saranno regolati dalla convenzione di cui al medesimo D.L. n. 138/2002, fatte salve le ricapitalizzazioni a norma di legge.

Articolo 6

La società potrà emettere obbligazioni, sia semplici che convertibili, al portatore o nominative, a norma di legge.
L'Assemblea dei soci determinerà la forma, le condizioni e le modalità per il collocamento e per l'estinzione di tali obbligazioni.

Articolo 7

La società potrà assumere finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di restituzione, nei limiti e alle condizioni di legge e delle altre disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta del risparmio.
Se partecipata da enti pubblici, la società potrà assumere i finanziamenti di cui all'art. 13, c. 4 del D.L. n.138/2002 o eventuali ulteriori, se previsti da future norme.

Articolo 8

Le azioni sono nominative.
In caso di comproprietà di azioni, si applicheranno le disposizioni dell'art. 2347 c.c.
Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
I soci hanno diritto di ottenere certificati azionari rappresentativi anche di più azioni.

Articolo 9

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti per il caso di partecipazione di socio ente pubblico maggioritario per legge.
Il trasferimento delle azioni di qualsiasi categoria a terzi non soci, così come il trasferimento dei diritti di opzione su azioni di nuova emissione, così come la costituzione sulle stesse azioni di diritti reali di godimento o garanzia, sarà soggetto alle limitazioni previste dal successivo art. 10.
Le azioni potranno essere direttamente cedute anche a società

partecipate dai soci, a capitale interamente pubblico locale e incedibile, costituite, in base a norme di legge o dello statuto dei soci, per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. Sarà altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi precedenti, da parte di società partecipate dai soci a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.

Articolo 10

Ove gli interessi della società lo richiedessero, i diritti di opzione potranno venire esclusi o limitati dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci nel rispetto dell'articolo 2441 del Codice civile.

Salve le limitazioni che dovessero risultare applicabili in virtù di specifiche disposizioni legislative previste in relazione all'attività svolta, e fermo quanto previsto all'art. 5 in caso di vendita a terzi delle azioni, gli altri soci avranno diritto di prelazione sull'acquisto a parità di prezzo e di condizioni. Allo scopo, il socio che intendesse alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione per conoscenza. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ciascun socio che intendesse esercitare tale diritto dovrà farlo per iscritto anche via PEC; decorso il termine previsto senza alcuna comunicazione, il socio potrà liberamente cedere a terzi le azioni poste in vendita, nel rispetto dell'art. 9.

Qualora gli aventi diritto alla prelazione fossero più di uno, essi potranno esercitare tale diritto proporzionalmente alle azioni già possedute; qualora soltanto uno o alcuni degli aventi diritto intendessero esercitare la prelazione, lo potranno fare solo per l'intero pacchetto di azioni posto in vendita.

In assenza delle formalità suddette, il trasferimento sarà libero nel rispetto dell'art. 9 qualora la cessione risultasse previamente autorizzata da apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci rinuncianti al diritto di prelazione, contenente esclusivamente l'indicazione del soggetto che acquisterà le azioni, il prezzo e il termine massimo per l'acquisto.

Le disposizioni che precedono si applicheranno anche ad ogni atto o negozio, di qualunque natura, anche a titolo gratuito, che comportasse il trasferimento a terzi, sotto qualsiasi forma, della proprietà di azioni della società o di diritti anche di opzione spettanti alle stesse, essendo inteso che, ove non fosse previsto un corrispettivo in denaro, il prezzo da indicare nell'offerta in prelazione dovrà essere preventivamente determinato da un Collegio di tre periti: uno nominato dall'offerente, uno congiuntamente dagli altri soci e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli altri due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bologna che provvederà anche alle nomine e alle sostituzioni alle quali non avessero provveduto le parti.

Non sarà consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi che limitasse l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

Articolo 11

È consentita l'acquisizione presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta di risparmio. I finanziamenti effettuati dai soci alla società si considereranno infruttiferi di interessi salvo diverso accordo.

TITOLO III: Assemblea

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ogni altro compenso nel rispetto dell'art. 19.

Articolo 13

L'Assemblea sarà convocata nella sede sociale o in altro luogo a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia, mediante avviso di convocazione ai sensi dell'art. 2366 c.c., 3° comma; tale avviso dovrà essere inviato ai soci mediante raccomandata A.R. e/o PEC non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora fosse presente o rappresentato l'intero capitale sociale e fosse presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di opposizione di cui all'art. 2366 c.c., 4° comma, ultima parte.
L'Assemblea ordinaria verrà convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di cui all'art. 2364 c.c., 2° comma, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti previsti dalla medesima norma qualora le particolari esigenze ivi contemplate lo richiedessero.

Articolo 14

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto ai sensi dell'art. 2370 c.c. e delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare con semplice delega scritta, che rimarrà acquisita agli atti sociali, da altra persona, anche non azionista, nel rispetto dell'art. 2372 c.c.
Spetterà al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa anche per delega.
Ogni azione darà diritto ad esprimere un voto.

Articolo 15

L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o dell'Amministratore unico, da persona designata dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nominerà un Segretario, anche non azionista.

Articolo 16

L'Assemblea in sede ordinaria sarà costituita e delibererà validamente sulle materie di propria competenza a norma degli artt. 2368 e 2369 c.c.
Le deliberazioni concernenti le materie contraddistinte, all'art. 23 del presente Statuto, con i numeri da 1 a 11 inclusi, che dovessero essere devolute all'Assemblea ordinaria dei soci ex art. 2364, c. 1 n. 5 c.c., potranno essere validamente assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.
L'Assemblea in sede straordinaria sarà regolarmente costituita e delibererà validamente sulle materie rimesse alla sua competenza in prima, quanto in seconda, convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.
Le deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. saranno assunte, in deroga a quanto previsto al comma che precede, con le maggioranze di legge.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenesse opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.
È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale e l'esercizio del diritto di voto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.

TITOLO IV: Amministrazione

Articolo 17

La società è amministrata da un Amministratore unico o, su deliberazione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, **nominati nel rispetto del principio della parità di genere previsto all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 175 del 2016**. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, al socio CER spetta la designazione di due consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione del restante consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, al socio CER spetta la designazione di tre consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente, mentre il socio Romagna Acque avrà diritto alla designazione di due consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Ove non vi avesse provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione eleggerà tra i suoi componenti il Presidente e un Vice

Presidente con il solo compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare anche uno solo degli amministratori, si procederà alla cooptazione ex art. 2386 c.c. nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17 che precede.
Qualora venissero a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Articolo 19

A fronte della particolare natura della società, funzionale alle attività istituzionali dei soci, ai membri dell'organo amministrativo non sarà riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale, o in altra località designata nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenesse opportuno ovvero quando ne fosse fatta richiesta da almeno due consiglieri.
La convocazione verrà effettuata dal Presidente mediante avviso ai consiglieri e al Collegio sindacale, inviato di regola cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche via telegramma o telefax o via PEC, con spedizione almeno tre giorni prima dell'adunanza.
Saranno valide le sedute del Consiglio di Amministrazione qualora, anche in assenza di regolare convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

Articolo 21

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale purché ciascuno dei partecipanti possa essere esattamente identificato da tutti gli altri e ciascuno dei legittimati sia in grado di seguire la discussione, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, ricevere documenti e trasmetterne.

Articolo 22

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorrerà la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.
Per l'approvazione delle deliberazioni occorrerà il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Articolo 23

All'organo amministrativo sono conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione delle materie riservate per legge e per disposizione statutaria all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri e i limiti, salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione delibererà, con il voto favorevole di tutti i consiglieri validamente in carica, in ordine a:

1. proposte di aumento o riduzione del capitale sociale;
2. proposte di fusione, scissione o incorporazione in altre società;
3. proposte di modifiche dello statuto sociale;
4. operazioni di scorporo o conferimento di attività e/o rami aziendali;
5. acquisizione di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza o costituzione di società;
6. definizione di accordi strategici o joint ventures;
7. approvazione e/o modifica di piani pluriennali, di budget e delle relative strategie tariffarie;
8. approvazione di investimenti o disinvestimenti di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila) per singola operazione;
9. rilascio di garanzie di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila);
10. operazioni di finanziamento di qualunque importo;
11. attribuzione o revoca di poteri ad amministratori delegati, se nominati, o ad altri consiglieri;
12. rimessione all'assemblea ordinaria dei soci ex art. 2364, n. 5 c.c. delle deliberazioni attinenti alle materie di cui ai precedenti punti da 1 a 11 inclusi.

Articolo 24

Le determinazioni dell'Amministratore unico saranno annotate in apposito libro firmato dal medesimo.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. Le relative copie ed estratti faranno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V: Rappresentanza della società

Articolo 25

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetteranno all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
La rappresentanza legale spetterà inoltre all'Amministratore delegato, se nominato, per tutte le operazioni che rientreranno nei limiti della delega conferita.
L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, se nominati, avranno pure la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VI: Organo di controllo

Articolo 26

L'Assemblea nominerà, **nel rispetto del principio della parità di genere previsto dalla normativa di cui al D.P.R. 30.11.2012 n. 251**, un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno con

funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali dei conti, i quali dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. Al socio CER spetterà la designazione di due sindaci effettivi e uno supplente, mentre al socio Romagna Acque spetterà la designazione del restante sindaco effettivo e del restante sindaco supplente: il Presidente del Collegio sindacale sarà scelto di comune accordo fra i soci CER e Romagna Acque.
L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.
La revisione legale dei conti sarà esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale.

TITOLO VII: Bilancio e utili

Articolo 27

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.
Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, dovranno essere predisposti il bilancio, integrato di tutti gli altri elementi e documenti previsti dalla vigente normativa al riguardo, e le relazioni dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione sociale e del Collegio sindacale.
Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e quando lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di dilazione gli amministratori ne segnaleranno le ragioni nella relazione sulla gestione.

Articolo 28

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un cinque per cento da destinare alla riserva legale fintanto che la stessa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale, andranno ripartiti nei modi e nella misura che disporrà l'Assemblea dei soci all'atto dell'approvazione del bilancio.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui diverranno esigibili.

TITOLO VII: Scioglimento

Articolo 29

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VIII: Disposizioni finali

Articolo 30

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, sarà quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 31

Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e alle leggi speciali in materia e, in caso di partecipazione di ente pubblico, alla convenzione prevista dall'art. 13, c. 4 del decreto legge n. 138/2002.
Agli organi di amministrazione e controllo della società si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in tema di prorogatio degli organi amministrativi.
F.to Giulio Errani (sigillo)

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, DLGS n. 82 del 7.3.2005.

Data, 19 giugno 2025